



**COMUNE DI GRADARA**  
**Provincia di Pesaro e Urbino**

**Regolamento sull'imposta di soggiorno Comune di Gradara**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20/11/2017 modificato  
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 28/12/2020

Via Mancini, 23 – 61012 GRADARA tel. 0541/823901 fax 0541/964490

e mail [comune.gradara@provincia.pu.it](mailto:comune.gradara@provincia.pu.it)

**Art. 1**  
**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

**Articolo 2**  
**Istituzione e presupposto dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 gennaio 2018 (in ogni caso decorsi almeno 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento).
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Gradara, di cui alla legge regionale in materia di turismo, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi da intendersi per le categorie alberghi, attività turistiche, case e appartamenti per vacanza, case per ferie, b&b, affittacamere, appartamenti ammobiliati ad uso turistico, ostelli e 7 pernottamenti non consecutivi per i campeggi.
4. Sono altresì soggetti all'imposta di soggiorno gli immobili utilizzati per locazioni brevi come definiti dall'art.4 del D.L. 24 aprile 2017, n.50, convertito dalla Legge n.96 del 21/06/2017.
5. L'imposta non è dovuta quando l'importo sia inferiore a 50 centesimi.

**Articolo 3**  
**Soggetti passivi e Responsabile degli obblighi tributari**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Gradara, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

**Articolo 4**  
**Misura dell'imposta**

Via Mancini, 23 – 61012 GRADARA tel. 0541/823901 fax 0541/964490

e mail [comune.gradara@provincia.pu.it](mailto:comune.gradara@provincia.pu.it)

1. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con idoneo atto deliberativo, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 267/2000 e sue successive integrazioni e modifiche, entro quella massima stabilità per legge.
3. Il Comune di Gradara, attraverso il sito, manifesti a stampa, nonché altre forme ritenute opportune, pubblicizza la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

## **Articolo 5 Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
  - b) i portatori di handicap regolarmente riconosciuti dalle commissioni mediche provinciali quali portatori di handicap e beneficiari dell'indennità di accompagnamento;
  - c) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
  - d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera b), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.

## **Articolo 6 Versamento dell'imposta**

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di Gradara corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 4 del d. lgs 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il gestore della struttura è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Parimenti, ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 4 del dl 50/2017, come modificato dal D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

3. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, ha l'obbligo di effettuare il versamento al Comune di Gradara dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre, di norma esclusivamente mediante il sistema PagoPA.
4. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.

## **Articolo 7**

### **Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Gradara e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, contestualmente con l'inizio dell'attività, deve obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione della propria struttura nel portale telematico dell'imposta di soggiorno del Comune di Gradara, indicando, per le strutture il codice identificativo.
3. Il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta ha l'obbligo di presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una dichiarazione nelle forme e con le modalità previste dai commi 1-ter e 5-ter dell'art. 4 del D.lgs. 23/2011, così come modificato dal D.L. 34/2020 e dai relativi provvedimenti attuativi.
4. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Gradara e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve hanno altresì l'obbligo, attraverso apposito portale web o utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune di Gradara, di comunicare mensilmente all'Ente, entro quindici giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
5. Per le strutture che non hanno carattere annuale, gli obblighi di cui ai precedenti commi 1, 3 e 4 sussistono con riferimento al periodo di apertura dichiarato.

## **Articolo 8**

### **Attività di controllo e accertamento imposta**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti artt. 6 e 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 792 e successivi della Legge 160/2019.
4. Al fine di favorire il controllo dell'applicazione del versamento dell'imposta di soggiorno, al momento della ricezione da parte dell'Ente, sono trasmesse all'ufficio Tributi tutte le SCIA, le comunicazioni e le segnalazioni concernenti l'apertura di strutture ed attività ricettive.

## **Articolo 9** **Sanzioni**

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, alle scadenze previste dal comma 3 del precedente art. 6, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
2. Fatta salva la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta alle scadenze previste dal secondo periodo del comma 3 del precedente art. 6 si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 3, da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma del 150 per cento dell'importo dovuto. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, di cui all'art. 7, comma 4, da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500

euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **Articolo 10 Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di legge, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

### **Articolo 11 Rimborsi**

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.
3. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

### **Articolo 12 Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute a seconda della tipologia di provvedimento emanato dall'Ente, alla giurisdizione competente.

### **Articolo 13 Interventi da finanziare**

1. L'impegno dell'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, è di finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 23/2011:
  - a) interventi in materia di turismo;
  - b) interventi di manutenzione e recupero, fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

### **Art. 14 Funzionario responsabile dell'imposta**

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Via Mancini, 23 – 61012 GRADARA tel. 0541/823901 fax 0541/964490

e mail [comune.gradara@provincia.pu.it](mailto:comune.gradara@provincia.pu.it)

## **Articolo 15** **Disposizioni transitorie e finali**

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge, in materia, nonchè il regolamento generale delle entrate dell'Ente.
3. Per l'annualità 2020, salvo diversa disposizione della Corte dei Conti, il gestore della struttura ricettiva, in qualità di agente contabile, deve presentare al Comune di Gradara, entro il 30 gennaio 2021, il conto della gestione redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Mod. 21), ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. n. 267/2000, per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio ed il 19 maggio 2020.
4. L'obbligo di versare l'imposta esclusivamente tramite PAGOPA decorre dal 28/02/2021.